

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
GENOVA

Viale Brigate Partigiane n. 2, Genova
C.F. 80101740100
Tel. 010530831 - Fax. 010591613
PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

CT 281/19

Avv. Ghia M.C.

TRIBUNALE DI GENOVA

- SEZIONE LAVORO -

R.G. 3662/18-G.L. dott.ssa M.I. Scotto

Udienza 8.3.2019

MEMORIA DIFENSIVA

PER

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria-Ambito Territoriale di Genova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna-Ambito Territoriale di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Ambito Territoriale di Mantova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana-Ambito Territoriale di Prato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito Territoriale di Enna e Caltanissetta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito Territoriale di Siracusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito Territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati

- resistenti-

CONTRO

Morgano Maria Calogera, rappresentata e difesa come in atti

- ricorrente -



* * *

Visto il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, notificati in data 4.2.2019, si costituiscono in giudizio le Amministrazioni intimate, come sopra rappresentate, difese e domiciliare, contestando la fondatezza dell'avversaria pretesa, ed in particolare deducendo quanto segue.

*** **** ***

La ricorrente si rivolge all'intestato Tribunale affinché lo stesso accerti e dichiari il diritto della medesima ad essere assegnata in via definitiva e/o in soprannumero presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Enna ovvero presso altro Ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità 2016/2017, condannando le Amministrazioni intimate ad adottare ogni provvedimento atto ad assegnare la ricorrente nell'organico di una delle predette sedi.

Il ricorso è infondato, per le seguenti

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Sulla legittimazione passiva

Preliminarmente, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti territoriali evocati in giudizio. La gestione della procedura di mobilità straordinaria nazionale, sotto l'aspetto informatico e anche procedurale (articolazione delle diverse fasi), è svolta **direttamente dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale del Personale Scolastico - presso il M.I.U.R.**, che costituisce pertanto **l'unico soggetto legittimato a resistere** nella procedura de qua.

2. Sull'integrazione del contraddittorio

In punto di diritto, si rileva in primo luogo la necessità di verificare se la ricorrente abbia provveduto, come ordinato dal Giudice nel decreto del 7.11.2018, ad estendere il contraddittorio nei confronti dei docenti che nella prospettazione avversaria sarebbero stati destinatari di un trattamento privilegiato da parte dell'Amministrazione Scolastica in pregiudizio della ricorrente.

Si osserva a tale riguardo che la ricorrente, nel contestare la propria mancata assegnazione presso gli Ambiti Territoriali di Enna, Catania, Siracusa e Messina ha allegato l'esistenza di docenti che con posizione peggiore rispetto alla propria, sarebbero tuttavia stati assegnati nelle sedi di preferenza indicate dalla Sig.ra Morgano. E' indubbio perciò che nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso su detti soggetti potrebbero ripercuotersi ovvie conseguenze negative quanto all'Ambito Territoriale di Assegnazione, di talchè si insiste affinché il Giudice adito voglia verificare l'integrità del contraddittorio nei confronti dei predetti controinteressati.

3. Sul merito



Ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contro interessati, occorre precisare, in punto di fatto, che l'odierna ricorrente è stata immessa in ruolo come docente di scuola primaria con decorrenza giuridica 01/09/2015 ed economica 30/11/2015. La stessa è titolare in Liguria - Ambito 0002 - e presta servizio presso l'Istituto Comprensivo "Teglia" di Genova (cfr. l'allegato stato matricolare ed il tabulato dati tratti dal sistema informativo del MIUR, docc. 1-2).

Ciò posto, la ricorrente contesta la legittimità della procedura di mobilità a.s. 2016/2017, per avere l'Amministrazione Scolastica da un lato respinto la domanda di assegnazione della Sig.ra Calogera presso gli Ambiti Regione Sicilia 0011-0012, nonché presso gli altri Ambiti gradatamente indicati nella richiesta, dall'altro accolto la domanda di assegnazione nei predetti Ambiti presentata da docenti assunti nella fase "C" di cui alla l. 107/2015 e privi di titoli di preferenza.

Le censure avversarie sono prive di pregio, per le ragioni che si vanno ad illustrare.

Ciò premesso, il ricorso avversario si fonda su un'errata interpretazione delle disposizioni contenute nella legge n. 107/2015.

L'art. 1 comma 73 della Legge 107/2015 ha previsto: «Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017».

La disposizione coerentemente ha differenziato le posizioni dei diversi soggetti interessati, introducendo una disciplina transitoria finalizzata a salvaguardare le posizioni pregresse. Infatti, da un lato, ha consentito ai docenti assunti in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa di riforma di partecipare alla mobilità prevista da quest'ultima (in deroga anche al vincolo triennale di cui all'art. 399 comma 3 T.U.), al fine di preservare i diritti quesiti maturati sotto la disciplina previgente (la possibilità di operare la mobilità su sede) alla luce della novità costituita dalla delimitazione della mobilità territoriale e professionale tra i neo-istituiti ambiti territoriali (si veda l'art. 1 comma 73, ultimo cpv, «Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali»); dall'altro, ha previsto la possibilità per i docenti assunti fino all'anno scolastico 2014/2015 di richiedere la mobilità anche sui posti oggetto di assegnazione provvisoria in favore dei docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 98 lettere b) e c), coinvolgendo questi ultimi nella procedura di mobilità in argomento proprio allo scopo di rendere disponibili tali sedi, posti invero originariamente vacanti e disponibili coperti in via straordinaria per effetto del piano di assunzioni



anzidetto, siccome residuati dalle assunzioni operate. La titolarità su ambito è inoltre anch'essa espressamente prevista dalla Legge 107/2015 solo per gli assunti delle ultime due fasi delle immissioni in ruolo 2015/2016 (fasi B e C, secondo periodo del comma 108) e per i docenti assunti in seguito alle procedure concorsuali (comma 109).

Le assunzioni effettuate nella fase 0 ed A hanno coperto, mediante applicazione dei criteri di cui all'art. 399 T.U., posti vacanti e disponibili quale contingente già previamente autorizzato dal MEF per il periodo considerato. Viceversa, gli assunti in fase B e C hanno partecipato al piano per la copertura di posti vacanti ulteriori, non rientranti nel contingente di spesa originariamente autorizzato (fase B) o addirittura posti aggiuntivi creati ex novo per potenziare l'organico (da farsi confluire nel neoistituito organico dell'autonomia), per i quali difatti hanno presentato apposita domanda, secondo disposizioni dettate direttamente dalla legge di riforma stessa in funzione di *lex specialis*.

Infatti, per questi ultimi (fasi B-C), si è prescisso dall'ambito territoriale di riferimento sia delle GAE che delle Graduatorie di Merito di inserimento dei singoli aspiranti, ai fini della possibile assunzione su tutto il territorio nazionale, onde coprire tutti i posti rimasti disponibili all'esito della fase A (per le assunzioni in fase B) e di potenziamento sulla base delle richieste certificate dagli Uffici Scolastici Regionali (per le assunzioni in fase C).

E dunque, la mobilità segue la modalità di immissione in ruolo: laddove quest'ultima è avvenuta utilizzando posti disponibili su tutto il territorio nazionale, il trasferimento, al fine di ottenere la sede definitiva, si muove analogamente sul territorio dove si è trovato posto (assunti da concorso in regione diversa da quella nella quale avevano partecipato) o su tutta Italia (assunti da graduatoria permanente sui posti disponibili in province dove le graduatorie medesime erano esaurite).

Secondo la ricostruzione operata da parte ricorrente, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato su punteggio e precedenza. E sulla base di tale errata ricostruzione normativa la ricorrente afferma l'illegittimità della sua assegnazione.

In realtà, riguardo alla discriminazione che, secondo la ricostruzione fornita dalla ricorrente, sarebbe delineata dalla Legge 107 a danno dei docenti assunti da GAE rispetto a quelli assunti in epoca antecedente, occorre ribadire che la normativa ha ragionevolmente salvaguardato le posizioni pregresse al fine di preservare i diritti quesiti di quest'ultimi.

Si è già evidenziato, infatti, che la disposizione normativa consente ai docenti assunti in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa di riforma di partecipare alla mobilità prevista da quest'ultima (in deroga anche al vincolo triennale di cui all'art. 399 comma 3 T.U.), al fine di tutelare i diritti quesiti maturati sotto la disciplina previgente e prevede, inoltre, la possibilità per i docenti assunti fino



all'anno scolastico 2014/2015 di richiedere la mobilità anche sui posti oggetto di assegnazione provvisoria, in favore dei docenti immessi in ruolo. Conformemente, il CCNI, all'art. 6, ha previsto che: "gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito[..]".

I docenti assunti all'esito del piano assunzionale (a.s. 2015/2016) nel corso delle fasi 0 ed A, pur immessi in ruolo secondo le disposizioni di cui all'art. 399 ss. T.U., non risultano titolari di posizioni soggettive da salvaguardare nel passaggio dal precedente al nuovo regime, non potendo così vantare un interesse giuridicamente differenziato ai fini della tutela astrattamente invocata.

Conseguentemente, non sono stati espressamente individuati dalla norma di legge quali destinatari del piano di mobilità straordinaria di cui all'art. 1 comma 108.

In secondo luogo, si è detto che gli assunti in fase B e C hanno partecipato al piano per la copertura di posti vacanti ulteriori, non rientranti nel contingente di spesa originariamente autorizzato o addirittura posti aggiuntivi creati per potenziare l'organico, per i quali hanno presentato apposita domanda.

Tale scelta del legislatore trovava corrispondenza nell'esigenza di assorbire, nei limiti dei posti disponibili, il precariato consolidatosi nelle GAE in proporzioni relevantissime.

La partecipazione (a domanda) alla procedura straordinaria di assunzioni su tutto il territorio nazionale è avvenuta - per entrambe le categorie indicate dall'art. 1, comma 96 - in espressa deroga al vincolo territoriale di assegnazione di cui all'art. 399 comma 3 T.U. (art. 1 cit., commi 100-101). Contestualmente, allora, è stato statuito che gli stessi assunti su tutto il territorio nazionale nelle fasi descritte, laddove provenienti da GAE, dovessero partecipare obbligatoriamente alla mobilità straordinaria prevista dalla medesima legge per l'a.s. 2016/2017.

L'obbligo di partecipazione espressamente individuato in capo ai soli soggetti assunti in fase B-C da GAE è pertanto giustificato dalla necessità di prevenire una discriminazione in danno dei docenti già di ruolo, assunti fino all'a.s. 2014/2015 sotto la normativa previgente alla Legge 107/15, consentendo loro di accedere (con precedenza sulle altre categorie) alla mobilità su tutte le sedi, comprese quelle rese disponibili e/o neo-istituite dalla novella legislativa del 2015 per l'assunzione nell'ambito del piano straordinario, assegnate in via provvisoria ai neoassunti nelle fasi ricordate.

A tale scopo si è reso necessario rendere nuovamente disponibili le sedi dianzi indicate, onde consentirne l'utilizzazione per i trasferimenti dei docenti assunti negli anni precedenti al piano straordinario.



Si rammenta, inoltre, che l'art 6 del CCNI dell'8/4/2016 indica in via prioritaria e recisa quale regola principe per la mobilità della fase C quella secondo cui la mobilità "avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti", che è l'ordine indicato dal partecipante nella propria istanza di partecipazione.

L'indicazione di un ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali è il primo criterio per la mobilità nella fase C; il punteggio posseduto e le eventuali precedenze di cui si è titolari, dunque, non sono gli unici criteri per la assegnazione; essi non hanno un valore assoluto rispetto all'assegnazione delle sedi ma ampiamente delimitato dalla verifica della posizione che nell'ordine di preferenza allegato all'istanza di partecipazione fu attribuito, rispettivamente dall'assegnatario e dal perdente posto, all'ambito territoriale di cui è contestata la legittima assegnazione .

Pertanto, riportando la vicenda esposta nell'ambito di un corretto inquadramento giuridico, deve rilevarsi che la ricorrente non doveva tout court prevalere sui partecipanti alla fase C che avevano un punteggio e precedenze inferiori. Deve infatti rilevarsi che il legislatore ha previsto un sistema ove il singolo aspirante assegnatario ha partecipato a plurime eventuali selezioni in relazione ai singoli ambiti territoriali, sulla base dell'ordine di preferenza che egli stesso ha fissato attraverso la obbligatoria indicazione, all'atto dell'inoltro telematico della domanda di mobilità territoriale, delle proprie preferenze di ambiti territoriali, in ordine numerico progressivo.

Quindi, è altresì vero che in una procedura così congegnata la valutazione della legittimità dell'assegnazione concretamente ottenuta dall'assunto in fase C - quale è la ricorrente - deve essere operata per gradi, con passaggi separati, con riferimento progressivo alla posizione dell'istante in relazione a ciascuno degli ambiti prescelti, fino a quello assegnato.

È inoltre necessario precisare che ogni partecipante ad una fase della mobilità concorre **solo ai posti che sono disponibili in quella determinata fase**; se a seguito dei movimenti determinati da tale fase si rendono disponibili ulteriori posti, questi ultimi riguardano e sono destinati alla fase successiva della mobilità. Ogni fase è quindi separata e distinta.

Come osservato dal **Tribunale di Genova** nelle decisioni n. **422/2017** del 10.05.2017 e n. **656 del 08.11.2017**, la procedimentalizzazione per fasi prevista dal CCNI e dalla O.M. 241/2016 non è in contrasto con l'art 1 co. 108 legge 107/2015, ma anzi ne costituisce diretta attuazione. È, infatti, la stessa legge n. 107/2015 a collocare i docenti provenienti dalle graduatorie del concorso del 2012 in posizione prioritaria rispetto ai docenti provenienti da graduatorie di merito. La procedura di mobilità delineata dal contratto integrativo (e di riflesso dall'ordinanza ministeriale) risulta pertanto pienamente coerente con la disciplina di legge. È in particolare del tutto conforme alle previsioni della legge n. 107/2015 l'articolazione del procedimento in fasi successive, che attribuiscono priorità in primo luogo



(fase A) ai docenti assunti anteriormente alla legge n. 107/2015 [...] e in secondo luogo (fase B) ai docenti assunti in forza della legge n. 107/2015 provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012...la situazione dei docenti neoassunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti dalle GAE non può considerarsi equipollente a quella degli insegnanti provenienti dalla graduatoria del concorso di cui al D.D.G. n. 82/2012, essendo ben diverse le modalità di reclutamento. I docenti provenienti dalle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. n. 82/2012 sono stati, infatti, assunti attingendo alle graduatorie - ancora valide - di tale concorso. Per quanto sopra, valorizzare l'idoneità conseguita tramite la partecipazione a una procedura concorsuale rispetto all'esperienza di coloro che non hanno affrontato prove selettive non è affatto contrario ai principi costituzionali (in particolare, art. 97 Cost.), dei quali simile prospettiva costituisce semmai diretta attuazione.

Il concorso pubblico costituisce ancora oggi, infatti, l'ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego (art. 97 Cost.). Nessuna violazione dell'art. 3 Cost. risulta quindi ravvisabile nel caso di specie, atteso che la disparità di trattamento trova adeguata e ragionevole giustificazione nelle diverse modalità di reclutamento dei docenti inseriti nelle GAE e di quelli reclutati a mezzo procedura concorsuale. La situazione dei docenti immessi in ruolo dalle GA. nell'a.s. 2015/2016 in forza del piano straordinario di assunzioni non è invero assimilabile a quella dei docenti assunti in base al medesimo piano assunzionale da concorso e, segnatamente, dalle graduatorie di merito del concorso DDG 82/2012, trattandosi di due diverse modalità di reclutamento, segnatamente concorso pubblico da un lato, scorrimento di graduatoria dall'altro .

Nessun dubbio di legittimità costituzionale può pertanto essere avanzato nè in relazione alla disciplina contenuta nella l. 107/2015 né a quella prevista dalla contrattazione collettiva che della l. 107/2015 costituisce attuazione.

Tanto considerato, si rileva, ad abundantiam, che dal Bollettino Movimenti afferente la FASE B, C, e D della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 - scuola Primaria (All.1), pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, si evince:

- da pag. 1 a pag. 14, sino al primo nominativo dell'Ins. Zito Paolo, sono indicati i docenti assunti entro l'a.s. scolastico 2014/2015 che hanno partecipato nella FASE B1 del piano di mobilità straordinaria 2016/2017 e che ottenuto l'assegnazione richiesta sulla tipologia di posto comune, lingua inglese e sostegno;
- da pag. 14, dal secondo nominativo dell'Ins. Bologna Marianna, a pag. 21, fino agli ultimi due nominativi, sono indicati i docenti assunti dal piano assunzionale da graduatorie del concorso pubblico D.D.G. 2012, che hanno partecipato alla FASE B3 e che hanno ottenuto la sede definitiva in ambito provinciale;



-a pag. 21, gli ultimi due nominativi dell'Ins. Baglieri Chiara, sulla tipologia di posto comune, e dell'Ins. Argento Maria Adele, sulla tipologia di posto di sostegno, afferiscono alla FASE D della mobilità straordinaria.

Orbene, dall'esame del documento suddetto emerge chiaramente che **in relazione alla FASE C, posto comune, cui ha partecipato l'odierna ricorrente, non vi sono stati movimenti in entrata (su ambito nazionale) in nessuno dei due Ambiti Territoriali costituiti nella provincia di Siracusa (0025-0026).**

In caso simile, relativo ad altra provincia, è stato affermato che *“Nel caso di specie è allora indubbio che la ricorrente sia stata assunta nell'anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell'art. 1, e. 98, lett. e), L. 107/2015, provenendo dalla cd. GAE e concorrendo nella fase C) della mobilità . Sulla base della richiamata normativa la docente non aveva titolo, pertanto, ad aspirare ai posti riservati ai docenti che hanno partecipato alle precedenti fasi della mobilità. La procedimentalizzazione per fasi di cui al richiamato CCNL non contrasta con l'art. 1, comma 108, l. 107/2015 e risulta inoltre coerente con la diversità delle fattispecie considerate, trattandosi di materia la cui regolamentazione, per quanto non direttamente previsto dalla fonte primaria, è rimessa alla contrattazione collettiva ed alla relativa concertazione in sede sindacale .*

Ne segue che, nella fattispecie esaminata non viene in considerazione una pretermissione in ordine di punteggio, ma il rispetto di precise clausole contrattuali predisposte con riferimento a situazioni giuridiche diverse.

Va ulteriormente rimarcato il dato documentale e non contestato che in relazione alla FASE C della mobilità nessun docente sia stato trasferito per la scuola primaria nella provincia di Reggio Calabria : ragione per la quale la ricorrente non può vantare alcun diritto all'auspicato trasferimento nella provincia di Reggio Calabria” (All.2 - Tribunale di Rimini, Ordinanza del 13.03.2017 - R.G. 986/2016).

Rispetto agli Ambiti della provincia di Siracusa, pertanto, la ricorrente non ha potuto ottenere il trasferimento in quanto non si sono verificati movimenti in entrata nella FASE C sui predetti.

La ricorrente asserisce, altresì, con riferimento alla Fase D della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 in provincia di Siracusa, scuola primaria, che l'Ins. Baglieri Chiara avrebbe ottenuto illegittimamente l'assegnazione presso l'ambito Siracusa -0026.

Anche tale assunto è tuttavia privo di pregio.

Ai sensi dell'art.6 del C.C.N.I. e dell'Allegato 1 allo stesso (All. 3), i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle Fasi Zero ed A del piano assunzionale di cui alla L.107/2015, hanno potuto partecipare alla FASE A (per i trasferimenti provinciali) e alla FASE D (per i trasferimenti interprovinciali) della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017.

Ebbene, nello svolgimento delle operazioni di mobilità afferenti alla FASE D, come si evince dal Bollettino in uscita della sola FASE D (All.4), vi sono state le seguenti due movimentazioni in uscita:



1) l'Ins. Genco Adriana, assunta dalle GaE della provincia di Siracusa, su posto comune di scuola Primaria, nella FASE Zero del piano assunzionale straordinario a.s. 2015/2016 (All.5 - pag. 3), ha ottenuto il trasferimento interprovinciale dall'ambito Siracusa 0026 all'ambito Lombardia 0017 (provincia di Lodi);

2) l'Ins. Oliveri Maria Rosa, assunta dalle Gae della provincia di Siracusa, su posto di sostegno di Scuola Primaria, nella Fase Zero del piano assunzionale straordinario a.s. 2015/2016 (All.5 - pag.3), ha ottenuto il trasferimento inter-provinciale dall'ambito Siracusa 0026 all'ambito Sicilia 006.

A seguito di queste due movimentazioni in uscita, vi sono state due movimentazioni, come si evince dal Bollettino Movimenti afferente la FASE B, C, e D della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 - scuola Primaria (cfr. All.1), ultimi due nominativi, nella Fase D in entrata:

1) l'Ins. Baglieri Chiara, assunta nella Fase A del piano straordinario assunzionale a.s. 2015/2016 su posto comune scuole primaria (All.6 - pag.3), ha ottenuto il trasferimento interprovinciale su posto comune scuola primaria, lasciato libero dall'Ins. Genco Adriana, con punti 29 e precedenza prevista dal C.C.N.I., ex L.104/1992;

2) l'Ins. Argento Maria Adele, assunta nella Fase 0 del piano assunzionale straordinario a.s. 2015/2016 su posto di sostegno scuola primaria (All.7 - pag.3), ha ottenuto il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno scuola primaria lasciato libero dall'Ins. Oliveri Maria Rosa.

E' evidente quindi che il trasferimento in entrata nell'Ambito Sicilia 0026 siano avvenuti su posti che si sono resi disponibile **a seguito DEL TRASFERIMENTO IN USCITA NEL CORSO DELLA FASE D**, e quindi su un posto vacante e disponibile **successivamente alla chiusura delle operazioni relative alla FASE C dei movimenti cui partecipava la ricorrente.**

In particolare, l'Ins. Baglieri, peraltro titolare di precedenza ex art. 21 l.104/1992, è stata trasferita su un posto che non si era creato durante i movimenti della FASE C e quindi poi residuo nella FASE D, **bensì su un posto venutosi a creare nella stessa FASE D e tra docenti che erano legittimati a parteciparvi** (la FASE D riguardava proprio i docenti assunti nella FASE Zero e A del piano assunzionale 2015/2016).

Sicchè, nulla può vantare la ricorrente anche per la fase D della mobilità territoriale a.s. 2016/2017 afferente alla provincia di Siracusa.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n.965 del 7.6.2018 (All.8), ha stabilito che *“La docente Baglieri Chiara è stata trasferita nell'ambito Sicilia 0026 nella fase D, a seguito del trasferimento dell'ins. Genco Adriana che aveva lasciato libero il posto che ricopriva in tale ambito (come risulta dagli elenchi prodotti dal MIUR come doc.7 e 8).*



Il trasferimento della Baglieri è stato quindi effettuato su un posto reso disponibile a seguito di un trasferimento in uscita avvenuto nella fase D e quindi successivamente alla chiusura delle operazioni relative alla fase C a cui aveva partecipato la ricorrente: non si è determinato quindi alcun pregiudizio di cui la ricorrente possa legittimamente lamentarsi”.

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ha avuto modo di affermare che “considerato che la scelta della docente Baglieri Claudia era avvenuta in una fase successiva alla fase C, alla quale partecipava la ricorrente, per la domanda presentata dalla docente Genco di trasferimento dall' ambito territoriale di Siracusa, determinando nella fase D la disponibilità di una sede che nella fase precedente non era presente. Per incidens si osserva che se la sede si fosse resa disponibile nella fase C non ci sono elementi per ritenere che la stessa sarebbe, eventualmente, spettata alla Attardo, dovendo valutare la posizione ed i punteggi di tutte quelle docenti che avevano presentato domanda di mobilità interprovinciale per l'ambito 0026 di Siracusa” (All.9 – **Ordinanza del Tribunale di Bologna del 23.6.2017-R.G. 1536/2017**).

Il **Tribunale di Arezzo**, altresì, ha statuito, che “occorre sottolineare come la disciplina della FASE D espresamente dispone che la stessa avvenga nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alla Fasi precedenti. Dunque la norma non utilizza l'espressione a seguito delle operazioni di cui alla Fasi precedenti che limiterebbe dunque la disponibilità ai posti residui una volta esaurite le Fasi B e C, ma esprime un mero riferimento temporale (...), potendo certamente avvenire che, per le ragioni più varie, i posti in precedenza non disponibili per la fase B o C, lo diventino in seguito” (All.10 – **Ordinanza del Tribunale di Arezzo del 26.10.2017 -R.G. 955/2017**).

Si richiama, sul punto anche il **Tribunale di Bergamo**, il quale ha affermato che “per quanto riguarda Baglieri Chiara il suo trasferimento è avvenuto nella fase D per la ragione allegata e documentata dal Miur, che nella stessa fase si è liberato un posto in uscita dalla Sicilia, per il trasferimento chiesto da Genco Adriana. Alla chiusura della Fase C non vi era quindi alcun posto disponibile in Sicilia e quello successivamente liberatosi è stato assegnato nella Fase D, in quanto le fasi sono successive e, una volta chiuse, non possono essere riaperte”(All.11 – **Decreto del Tribunale di Bergamo del 27.10.2017 - RG 1792/2017-1**. In termini, cfr. ancora **Tribunale di Vicenza, sentenza n. 427/2018 - All.12**)

Alla luce di quanto sopra esposto le Amministrazioni resistenti formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:

rigettare la domanda proposta dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa.

Vinte le spese.

Si producono :



1. Bollettino Movimenti Fase B, C, D a.s. 2016/2017 – Scuola Primaria-Ambito Siracusa
2. Tribunale di Rimini, ord. 13.3.2017
3. Art. 6 CCNI e relativo allegato 1
4. Elenco nominati Fase Zero-Posto Comune
5. Elenco nominati Fase Zero-Posto Sostegno
6. Elenco nominati nell'ambito della fase A piano assunzionale straordinario a.s. 2015/2016
su posto comune / scuola primaria
7. Elenco nominati nell'ambito della fase 0 piano assunzionale straordinario a.s. 2015/2016
su posto sostegno / scuola primaria
8. Tribunale di Torino, sentenza n. 965/18
9. Tribunale di Bologna, ord. 23.6.2017
10. Tribunale di Arezzo, ord. 26.10.2017
11. Tribunale di Bergamo, decreto 27.10.2017
12. Tribunale di Vicenza, sent. n. 427/2018
13. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 524/2018
14. Stato matricolare della ricorrente
15. Curriculum giuridico della ricorrente.

Genova,

20 febbraio 2019

Maria Chiara Ghia

- *Avvocato dello Stato* -

